



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE DELLA PROVINCIA

(Approvato con dCP n.11 del 20/04/2018 -
- Modificato con dCP n.45 del 22/11/2022)

Articolo 1

La Provincia dell'Aquila ritiene che tra i suoi doveri sia compreso anche quello di segnalare alla pubblica estimazione coloro che:

- con attività ed opere concrete in campo politico, scientifico, religioso, culturale, artistico, educativo, lavorativo, economico e sportivo;
- con iniziative di carattere sociale e filantropico;
- con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione;
- con atti di coraggio e di abnegazione civica;

abbiano dato lustro e giovamento alla Comunità della Provincia dell'Aquila sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendo con disinteressata dedizione le istituzioni.

Articolo 2

L'onorificenza concessa da quest'Amministrazione è la "*Benemerenza della Provincia dell'Aquila*".

Tale onorificenza è conferita a persone nate in uno dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia dell'Aquila o ivi residenti, o che comunque abbiano giovato o dato lustro al territorio provinciale od anche a Enti o Istituzioni operanti sul territorio provinciale.

L'onorificenza, con cerimonia solenne, è conferita dal Presidente della Provincia.

Articolo 3

La benemerenza della Provincia dell'Aquila (d'ora in poi benemerenza) viene conferita ogni anno e per classe a non più di una persona o ente o istituzione operante sul territorio provinciale per il meritevole impegno profuso in un arco di tempo almeno quinquennale nell'interesse del bene comune o per un'azione benemerita che abbia suscitato vasta eco almeno in ambito regionale.

La benemerenza è costituita da un '*riconoscimento*' nella forma di pergamena.

Il cittadino o ente benemerito può fregiarsi pubblicamente dello speciale segno di benemerenza.

La benemerenza può essere conferita alla memoria di persone scomparse e consegnata ai familiari.

Articolo 4

La benemerenza prevede le seguenti classi:

Classe I - Benemeriti del mondo della scuola, del lavoro e delle professioni, per scienze, lettere ed arti, per la formazione e per le attività sportive.

Classe II - Benemeriti per atti di coraggio e di abnegazione civica o militare e delle attività solidaristiche e filantropiche

Classe III - Benemeriti della politica e della Pubblica Amministrazione (che abbiano cessato la

loro attività per la stessa P.A.), Istituzioni ed enti benemeriti.

Articolo 5

Le proposte, formulate per iscritto, per la concessione dell'onorificenza provinciale, corredate dai necessari elementi informativi, devono pervenire al Presidente, con assunzione al protocollo provinciale.

Le proposte possono essere inoltrate dai consiglieri provinciali, da enti ed istituzioni pubbliche e private, da singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante un'onorificenza, nonché avanzate dal medesimo Presidente.

Articolo 6

L'assegnazione della benemerenzza è soggetta ad un'approfondita attività istruttoria espletata dalla Consulta Provinciale Interna per l'Onorificenza.

La Consulta, costituita per l'intera durata del mandato del Presidente con autonoma disposizione presidenziale (fatti salvi aggiornamenti/sostituzioni connesse a nuove consiliature elette), è presieduta dal Presidente stesso ed è composta da tre Consiglieri Provinciali, di cui uno a garanzia della rappresentanza dei gruppi di minoranza consiliare.

La stessa può essere integrata da un membro esperto (personalità del campo tecnico-scientifico/artistico/culturale/sportivo, della società civile o del mondo accademico o delle Forze Armate) nei casi in cui la valutazione delle candidature richieda un supporto di tipo specialistico-professionale.

Il Segretario Generale o dipendente da lui delegato svolge funzioni di verbalizzazione.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo 7

Le proposte di benemerenzza, obbligatorie e vincolanti, formulate dalla Consulta Provinciale per l'Onorificenza sono sottoposte all'esame del Consiglio Provinciale che, con seduta pubblica, delibera su ogni singola proposta di conferimento della benemerenzza.

Il Consiglio Provinciale può non accogliere la proposta di conferimento previa puntuale ed articolata motivazione di diniego.

Articolo 8

Il conferimento formale della benemerenzza è decretato con provvedimento presidenziale.

Il Presidente può non accogliere la designazione consiliare per il conferimento di una benemerenzza previa puntuale ed articolata motivazione di diniego.

Articolo 9

E' istituito il registro delle Benemerenzze Provinciali dell'Aquila tenuto presso la Segreteria di Presidenza.

Nel registro vengono iscritti, in progressione numerica, i nomi dei cittadini benemeriti, il motivo dell'onorificenza e la data del conferimento.

La pergamena della benemerenzza certifica la concessione dell'onorificenza e reca un numero progressivo corrispondente a quello riportato nel Registro delle Onorificenze.

Articolo 10

I cittadini benemeriti presenziano alle cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dalla Provincia.

Articolo 11

La benemerenzza deve essere revocata allorché si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.

La revoca della civica benemerenzza, su proposta motivata della Consulta prevista dal precedente art.5, è decretata dal Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale.

La revoca va annotata nel Registro di cui al precedente art.8, mentre l'onorificenzza deve essere restituita alla Provincia.

Articolo 12

La benemerenzza non può essere conferita a chi ricopre la carica di:

1. Senatore della Repubblica;
2. Deputato alla Camera dei Deputati;
3. Presidente e Assessore Regionali;
4. Consigliere regionale;
5. Presidente e/o Consigliere di una Provincia abruzzese;
6. Sindaco, Assessore e/o Consigliere comunale di un Comune abruzzese.
7. Rappresentante della Provincia dell'Aquila in Enti, Consorzi, Società partecipate e in qualsiasi altro organismo per effetto di nomina del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia.
8. Presidente, Consigliere di Amministrazione e Componente di qualsiasi altra struttura dirigenziale in Enti, Consorzi, Società partecipate e in qualsiasi altro organismo di cui fa parte, in modo volontario o obbligatorio, la Provincia dell'Aquila.
9. Presidente, coordinatore, segretario e titolare di altri incarichi nei partiti e movimenti politici a livello nazionale, regionale e provinciale.